

ORDINANZA MUNICIPALE

SUI CONTRIBUTI E LE TASSE IN MATERIA DI CANALIZZAZIONI

Il Municipio di Riva San Vitale:

richiamato il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 1. gennaio 1994 che stabilisce l'obbligo per il Comune di prelevare le tasse d'uso che permettano di garantire la copertura dei costi di manutenzione e di esercizio delle canalizzazioni comunali, consortili e dell'impianto di depurazione delle acque (art. 28);

visto il Preventivo del Comune per l'anno 2002 che determina l'esigenza di modificare in parte l'ordinanza 19.12.97 in materia;

visto il capitolo IX del citato Regolamento;

d e c i d e :

I contributi e le tasse con **effetto al 1. gennaio 2002** sono così fissati:

art. 27 tasse di allacciamento (invariate)

fabbricati fino a 500 m³ fr. 750.-

per ogni 100 m³ in più o frazione, aumento della tassa di fr. 50.- fino ad un massimo di franchi 1'500.-


art. 28 tassa d'uso

fondi aperti o manufatti speciali (invariata) 0.8 % del valore di stima
(consumo non definibile) minimo fr. 200.-

stabili fr. 0.80 mc
(contatori) minimo fr. 80.-

art. 29 tassa per cantieri (invariata)

fissata di volta in volta dal Municipio minimo fr. 100.-
massimo fr. 300.-



(ordinanza taxa canalizzazioni)

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC
dal 18 aprile al 2 maggio 2002.

Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 44 RALOC).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Fausto Medici



Claudia Ferrini

Riva San Vitale, 18 aprile 2002

RM 16.04.02/ord-canalizz